Civile Ord. Sez. 2 Num. 22797 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: GIANNACCARI ROSSANA
Data pubblicazione: 12/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 28299-2015 proposto da:

BORGO ADA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 18, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA MICHELI, rappresentata e difesa dall'avvocato VARESCO PORRI;

- ricorrente -

contro

ZAMPIERI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e difeso dagli avvocati SIMONE VERONESE, FEDERICO VIERO;

- controricorrente -

2019

1271

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 1863/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Borgo Ada, quale usufruttuaria di un immobile di proprietà di cui Zampieri Massimo era nudo proprietario, assumendo di aver dovuto provvedere a lavori ed opere di manutenzione straordinaria, lo conveniva davanti al Tribunale di Livorno per sentirlo condannare al rimborso delle spese sostenute.

Si costituiva in giudizio Zampieri Massimo, che chiedeva il rigetto della richiesta, affermando che il fabbricato non si trovava in precarie condizioni e che gli interventi attuati della Borgo erano privi del requisito della straordinarietà necessaria per chiedere il rimborso delle spese sostenute dall'usufruttuario al nudo proprietario.

Il Tribunale di Livorno, ritenendo esclusa l'ipotesi della gestione di affari altrui - trattandosi di un rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario - accoglieva la domanda di rimborso delle spese straordinarie effettuate dall'usufruttuaria Borgo Ada.

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1863/2015 del 3.11.2015, accogliendo l'appello proposto dal Zampieri e respingendo l'appello incidentale della Borgo, riformava la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettava la domanda di rimborso delle spese straordinarie proposta dalla Borgo.

Preliminarmente, la Corte territoriale dichiarava infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'appellante avesse con chiarezza indicato le parti della sentenza sottoposte a critica.

Nel merito, il giudice di secondo grado, condividendo le risultanze della CTU, escludeva che la Borgo avesse dovuto affrontare delle spese di riparazione straordinaria, configurandosi, piuttosto, una mera ristrutturazione edilizia. Infatti, le opere di trasformazione dell'immobile effettuate dell'usufruttuaria non erano volte a mantenere efficiente l'edificio e consentirne l'uso, ma ad ampliarne e migliorarne il godimento per rendere più godibile l'uso dell'immobile da parte dell'usufruttuario.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso Borgo Ada sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso Zampieri Massimo.

4. In prossimità dell'udienza, Borgo Ada ha depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 342 c.p.c., per non aver la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Zampieri Massimo, con atto di citazione del 18-23.09.2014, avverso la sentenza del Tribunale di Livorno. Infatti, lo Zampieri non avrebbe individuato, nei motivi d'appello, le parti della sentenza che intendeva appellare in correlazione con la motivazione della sentenza, limitandosi a richiamare le valutazioni del CTU, senza fornire o sottoporre al giudice di appello le proprie diverse valutazioni o censure. L'appello avrebbe riproposto una generica censura alla sentenza di primo grado, attraverso una pedissequa riproposizione delle ragioni poste a fondamento della domanda, omettendo di indicare la pronuncia che la Corte d'Appello avrebbe dovuto adottare in sostituzione di quella emessa dal Tribunale.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è richiesto l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2017, n. 27199; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).

1.3 Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che l'appello del Zampieri rispettasse i criteri imposti dall'art. 342 c.p.c. (pagina 4 della sentenza). L'appellante avrebbe indicato con chiarezza le parti della sentenza sottoposte a critica. Infatti, risulterebbero chiare le conclusioni, ove l'appellante chiede la dichiarazione d'inesistenza delle spese straordinarie suscettibili di essere comprese nella previsione dell'art. 1005 c.c., con conseguente totale riforma della sentenza di condanna emessa dal giudice di prime cure.

Inoltre, il richiamo alla CTU risulta indispensabile per contestare la decisione del Tribunale che ha classificato le spese di alcune opere come aventi natura di spesa straordinaria.

2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1005 c.c., perché la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto la natura di riparazioni straordinarie alle opere ed agli interventi effettuati dalla ricorrente. Inoltre, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., si censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte territoriale accertato l'esistenza delle condizioni precarie dell'immobile. Deduce la ricorrente che tale accertamento avrebbe fatto ritenere gli interventi e le opere eseguite come riparazioni straordinarie, infatti – richiamando i capitoli di prova a pag. 41 – sarebbe emerso il fatto che pioveva dal tetto, che le mattonelle fossero spezzate e che la vasca da bagno fosse incrinata. La ricorrente contesta, altresì, l'affermazione della corte territoriale, secondo cui i precedenti lavori risalivano al 1995, mentre, risulterebbe dalla relazione tecnica che le opere di ristrutturazioni fossero state effettuate nel 1985.

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 Gli artt. 1004 e 1005 c.c., pur con diversa formulazione - facendo richiamo il primo alla "manutenzione ordinaria" ed il secondo alle "riparazioni straordinarie" - operano una ripartizione tra nudo proprietario ed usufruttuario delle spese tutte di manutenzione del bene, sicché il punto nodale della controversia attiene alla qualificazione ordinaria o straordinaria dell'intervento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul bene immobile. Pertanto, ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa (Cassazione civile sez. II, 06/11/2015, n. 22703).

A tale riguardo è utile ricordare innanzitutto la non tassatività dell'elencazione di cui all'art. 1005 c.c. (Cass. n. 2726/63), che impone allora di ricercare l'elemento determinante nella *ratio* della norma per poter qualificare la natura dell'opera cui si riferisce la spesa: esso va individuato nella previsione di cui al secondo comma della norma che evidenzia, da un lato, come la parte dell'immobile alla quale si riferisce l'intervento straordinario debba avere natura strutturale e, dall'altro lato, come l'intervento medesimo debba essere strumentale alla stabilità o al rinnovamento del bene o di parte di esso.

Ciò posto, si può ritenere straordinaria quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che rimane invece certamente a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà.

2.3 Nella specie, la Corte territoriale ha rilevato che la totale trasformazione dell'immobile fatta dall'usufruttaria nel 2004 - quali il rifacimento degli impianti e del tetto, la ritinteggiatura delle pareti, lo spostamento dei bagni e l'ampliamento di alcune stanze - non si è resa necessaria per mantenere le condizioni d'uso dell'immobile, strumentale alla stabilità del bene o di parte di esso, ma dall'esigenza di migliorare in modo significativo l'immobile per un maggiore godimento dello stesso da parte dell'usufruttuaria, imponendo (con la pretesa del rimborso) l'intero costo a carico del nudo proprietario.

2.4 Circa la deduzione di omesso accertamento delle condizioni precarie dell'immobile, non sussisterebbe l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto - alla luce del sindacato ammesso dall'art. 360 comma 1 n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5 c.p.c., limitato al "minimo costituzionale" coincidente con l'assenza di motivazione, o con la motivazione perplessa o contraddittoria - nella specie, la Corte territoriale, sulla base della CTU, ha esaminato le condizioni dell'immobile, nonché le opere di ristrutturazione realizzate, ed è giunta ad affermare che tali opere fossero finalizzate a migliorare il godimento dell'immobile e non già a preservarne l'uso.

Il giudice d'appello, quanto alla caldaia, ha escluso che si trattasse di riparazione straordinaria perché la sostituzione sarebbe stata dovuta ai lavori di ristrutturazione, che avrebbero richiesto l'installazione di due nuovi radiatori; circa la trave portante in legno, ha affermato che non si potesse deteriorare in un breve arco di tempo e che, comunque, il deterioramento non fosse stato dimostrato per l'assenza delle infiltrazioni.

Quanto alle risultanze delle prove testimoniali, l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la loro decisività è affidata al giudice di merito unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo ed è insindacabile in sede di legittimità.

2.6 Infine, circa la divergenza sulla data di realizzazione dei lavori sull'immobile precedenti a quelli fatti dalla Borgo nel 2004, che secondo la ricorrente sarebbero stati realizzati nel 1985 e non già nel 1995, in disparte la natura revocatoria della doglianza, il ricorrente ha omesso di rilevarne la decisività alla luce degli ulteriori elementi acquisiti al giudizio, da cui risultava che gli interventi non erano finalizzati alla conservazione del bene.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

5. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al DPR 115/2002 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in € 5800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 16 maggio 2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale